



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 163

SEDUTA DEL 21-11-2014

Presidente Giancarlo Cesana

Consiglieri Stefano Cecchin
 Marco Giachetti
 Adelmo Grimaldi
 Tiziana Maiolo
 Gabriele Perossi
 Paola Pessina
 Roberto Satolli (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACQUISIZIONE E L'ATTIVITA' DI PERSONALE NON SUBORDINATO

Il Direttore Sanitario: Dr.ssa Anna Pavan

L'atto si compone di n. 17 pagine, di cui n. 15 pagine di allegati parte integrante.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n./..... all.]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI i seguenti regolamenti oggi vigenti:

- Regolamento delle Borse e Collaborazioni di Ricerca, approvato con delibera consiliare n. 23 del 30 settembre 2008;
- Regolamento incarichi di Collaborazioni co. co., approvato con delibera consiliare n. 24 del 30 settembre 2008;

RITENUTO che, nell'ottica di una azione di semplificazione e trasparenza, sia necessario procedere ad una revisione ed aggiornamento di entrambi i regolamenti, che unifichi in un solo atto le procedure di selezione di personale ai fini dell'affidamento e svolgimento di incarichi e collaborazioni e che tenga conto delle novità normative recentemente introdotte;

PRESO ATTO che la Direzione Strategica ha proposto il "*Regolamento concernente l'acquisizione e l'attività di personale non subordinato*", allegato al presente provvedimento, che risulta sia stato sottoposto all'attenzione dei seguenti organismi e nel cui testo si è tenuto conto delle relative osservazioni:

- Organismo di Valutazione previsto dal Codice Etico comportamentale
- Comitato dei Direttori dei Dipartimenti
- Collegio di Direzione;

VISTA l'illustrazione della suddetta proposta di regolamento svoltasi nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2014 di cui al verbale n. 32.

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute sino ad oggi;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa e, qui, tutte per intero recepite, quali parti integranti del presente provvedimento:

- di approvare il "*Regolamento concernente l'acquisizione e l'attività di personale non subordinato*" allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
- di disporre l'entrata in vigore del presente regolamento in data 1° gennaio 2015 prevedendo, contestualmente, che i due regolamenti richiamati in premessa devono ritenersi integralmente sostituiti;
- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della Fondazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo dell'Ente, per un periodo di giorni 30 e, comunque, la successiva ampia diffusione della conoscenza delle nuove norme regolamentari tra gli operatori e gli utenti in servizio presso la Fondazione.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 21 NOV. 2014 N. 163



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACQUISIZIONE E L'ATTIVITÀ DI PERSONALE NON SUBORDINATO

1

Indice

ART. 1 Ambito di applicazione e finalità

ART. 2 Tipologie di incarico e presupposti di legge

ART. 3 Elementi per la definizione degli incarichi

ART. 4 Bando di affidamento di incarico

ART. 5 Selezione – Commissione tecnica incaricata e modalità

ART. 6 Graduatoria

ART. 7 Affidamento degli incarichi e loro formalizzazione

ART. 8 Durata degli incarichi

ART. 9 Erogazione dei compensi

ART. 10 Modalità di svolgimento dell'incarico e controlli

ART. 11 Adempimenti della Fondazione

ART. 12 Adempimenti del titolare di incarico - Incompatibilità e conflitto di interessi

ART. 13 Interruzione dell'incarico

ART. 14 Cessazione anticipata e decadenza dell'incarico

Allegati

- A. Estratti norme citate nel regolamento
- B. Tabella di sintesi per tipologia di incarico, fonte di finanziamento, requisiti di accesso, contenuti operativi e compensi minimi
- C. Borse di studio mirate alla realizzazione di progetti di ricerca
- D. Incarichi per progetti di ricerca ed attività assistenziale

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento riguarda l'acquisizione e l'attività di personale non subordinato ed in particolare:

- indica le possibili tipologie di incarichi e collaborazioni utilizzabili in relazione alle esigenze della Fondazione
- disciplina le relative procedure di selezione e di acquisizione
- definisce le modalità di svolgimento delle attività richieste al suddetto personale
- indica i criteri di gestione amministrativa del suddetto personale.

Le disposizioni qui contenute hanno lo scopo di razionalizzare le procedure di conferimento dei diversi tipi di incarico, garantendo nel contempo trasparenza ed efficienza, al fine di consentire alle strutture della Fondazione di avvalersi, nel rispetto delle norme in vigore, di collaborazioni temporanee per esigenze cui è impossibile fare fronte con personale in servizio.

Art. 2 Tipologie di incarico e presupposti di legge

Considerata la natura di IRCCS della Fondazione, le possibili tipologie di incarico utilizzabili a seconda delle esigenze e delle finalità della Fondazione sono le seguenti:

- a) conferimento di borse di studio a giovani laureati (per non più di un quinquennio), per il completamento della formazione o l'effettuazione di ricerche, in ambiti professionali sanitari e di ricerca biomedica;
- b) conferimento di incarichi di lavoro occasionale e di collaborazioni coordinate e continuative, previsti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che stabilisce che *"per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria"* e definisce i presupposti di legittimità per il relativo affidamento; stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Nel seguito del presente regolamento per semplicità con il termine "incarico/incarichi" si intendono estensivamente tutte le tipologie sopra descritte, salvo diversa precisazione.

Gli incarichi sopra descritti sono conferiti nel pieno rispetto dei valori dichiarati nel Codice Etico della Fondazione, nonché nel D.P.R. 16.4.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Fondazione.

La Fondazione può inoltre attribuire incarichi a titolo liberale, senza alcun compenso o rimborso, per lo svolgimento di attività di ricerca e assistenziali. Tali incarichi sono conferiti, tramite lettera a firma del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, su richiesta motivata del Responsabile di UO/Servizio descrittiva del profilo professionale del collaboratore e corredata dal suo curriculum vitae; il collaboratore si impegna a munirsi di adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni per infortuni per tutto il periodo di durata della collaborazione, mentre resta garantita la copertura della Fondazione per i rischi da responsabilità civile.

Gli incarichi oggetto del presente regolamento non danno luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso al rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione.

In Allegato A sono riportati estratti dei testi di norme citate nel presente regolamento.

Art. 3 Elementi per la definizione degli incarichi

Gli incarichi di cui al presente regolamento vengono attribuiti tenendo conto dei seguenti elementi:

a) Fonte di finanziamento

- Ricerca corrente
- Ricerca finalizzata
- Erogazioni da parte di cittadini, associazioni, fondazioni, società
- Contributi da sponsor per sperimentazioni cliniche
- Progetti europei, ministeriali, regionali
- Finanziamenti istituzionali (funzioni non tariffate remunerate dalla Regione, convenzioni regionali, fondi ministeriali per patologia, fondi 5 per mille, fondi aziendali da libera professione....)

b) Contenuto prevalente dell'attività oggetto dell'incarico

- Attuazione di progetti e attività di ricerca da svolgersi secondo le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 288 del 16.10.2003 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3", finanziati con fondi della ricerca corrente o finalizzata, pubblica o privata; sono comprese in tale ambito anche le sperimentazioni cliniche
- Realizzazione di progetti e attività di prevalente carattere assistenziale, che rivestano rilievo strategico per la Fondazione, anche perché di particolare eccellenza o riferimento sovra regionale
- Supporto nella raccolta dati o di tipo statistico-epidemiologico alle precedenti attività.

c) Professionalità e caratteristiche della figura cui attribuire l'incarico, tra cui il possesso di adeguato titolo di studio

- Specializzazione post laurea e/o dottorato
- Laurea magistrale o secondo il vecchio ordinamento
- Laurea triennale
- Diploma di scuola media superiore

d) Durata

- Non inferiore a 6 mesi, salvo nel caso delle prestazioni occasionali, che hanno durata massima di 30 giorni/anno, anche non consecutivi.

e) Compenso

La determinazione del compenso tiene conto della qualifica professionale del titolare, dell'esperienza richiesta, del possesso di titoli professionali e/o di ricerca e ciò anche in relazione alla tipologia di attività da svolgere e all'impegno da garantire con le relative scadenze temporali; inoltre, nel caso di un progetto che preveda una borsa di studio, tiene conto ovviamente della disponibilità finanziaria del progetto medesimo.

Per la determinazione del suddetto compenso, al fine di garantire equilibrio ed equità di trattamento, si fa riferimento ad importi minimi associati alle differenti professionalità e tipi di incarichi; tali importi possono essere aumentati sino al corrispondente importo lordo

delle qualifiche del personale dipendente. Ulteriori incrementi, ad es. in caso di specifiche ed eccezionali professionalità, debbono essere debitamente motivati dal proponente dell'incarico.

Per le collaborazioni occasionali, in ogni caso, il compenso non potrà superare il tetto massimo di euro 5.000.

L'allegato B contiene una tabella sintetica delle differenti opzioni sopra descritte.

ART. 4 Bando di affidamento di incarico

La proposta di incarico è sottoscritta dal Direttore di UOC/Area/Dipartimento e dal Responsabile Scientifico del Progetto che richiede l'attivazione di borsa di studio o di contratto, che ne attesta la coerenza col presente regolamento o motiva le eventuali difformità (ad es. per titolo di studio o per importo). A seguito di tale proposta viene approntato, a cura della Direzione Amministrativa o della Direzione Scientifica a seconda dell'ambito e del tipo di incarico da assegnare, un avviso di selezione approvato con determina del Direttore Generale.

Il bando relativo fissa:

- tipo, durata, luogo e compenso dell'incarico;
- profilo professionale di interesse e attività oggetto dell'incarico;
- titoli di studio e requisiti professionali minimi richiesti, esperienza maturata; eventuali requisiti anagrafici;
- eventuali titoli qualificanti richiesti in relazione alla specificità dell'incarico;
- condizioni di incompatibilità con l'affidamento dell'incarico;
- modalità di effettuazione della selezione dei candidati;
- schema e modalità di presentazione, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), della domanda di ammissione e relativi allegati, ed ufficio responsabile del procedimento;
- modalità di versamento di un contributo di partecipazione alle spese di selezione, non superiore a euro 10, la cui attestazione deve essere allegata alla domanda di ammissione;
- termine entro cui presentare le domande di ammissione;
- modalità con cui sarà fornita ai candidati ogni successiva comunicazione inerente la selezione.

Al bando viene data evidenza pubblica mediante inserimento nella apposita sezione "Gare e concorsi" del sito internet www.policlinico.mi.it e sull'Albo pretorio in formato elettronico per almeno quindici giorni consecutivi.

Gli uffici adottano le opportune iniziative per favorire la divulgazione dei bandi suddetti.

ART. 5 Selezione - Commissione tecnica incaricata e modalità

La Fondazione individua i soggetti cui conferire gli incarichi oggetto del presente regolamento mediante procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e culturali e colloquio, al fine di garantire che la scelta dei suddetti soggetti sia basata sulla verifica delle competenze, sul merito e sull'imparzialità.

La selezione è effettuata da una Commissione tecnica, la cui composizione è definita in relazione all'incarico da assegnare ed è indicata negli allegati C e D al presente regolamento; la Commissione viene costituita in sede di approvazione dell'avviso di selezione. Le funzioni di segreteria della

Commissione tecnica sono espletate da un funzionario appartenente alla Direzione scientifica, amministrativa o sanitaria secondo l'area di competenza.

I componenti prescelti della Commissione comunicano tempestivamente alla Direzione Amministrativa eventuali elementi di incompatibilità.

La Commissione preliminarmente verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione alla selezione e dispone l'immediata esclusione dei candidati che non ne risultino in possesso, dandone comunicazione agli interessati almeno 24 ore prima della data fissata per il colloquio; analogamente verifica che non sussistano elementi di incompatibilità.

L'idoneità all'incarico dei candidati è valutata dalla Commissione tecnica utilizzando un punteggio complessivo di 50 punti.

Qualora si iscriva alla selezione un solo candidato che abbia già svolto presso la Fondazione – per almeno un anno in maniera positiva e con merito – attività di ricerca o di supporto alla ricerca o nell'assistenza in materia affine, lo stesso potrà essere esonerato dal colloquio.

Si procede all'affidamento diretto di incarichi senza espletamento di procedura selettiva nei seguenti casi:

- quando la particolarità dell'ambito, la specificità dell'intervento o la peculiarità della prestazione rendano necessarie professionalità e competenze così singolari o attagliate alle situazioni da non consentire forme di comparazione;
- quando si tratti di conferimento di incarichi a professionisti che, ancorché esterni alla Fondazione, siano i vincitori di un progetto di ricerca, di un progetto di ricerca applicata all'attività clinica tale per cui sia stabilita l'erogazione, da parte dell'ente o istituzione che lo ha bandito, di una somma di danaro quale compenso al vincitore ai fini dell'espletamento delle attività previste dal progetto stesso.

Nel caso in cui si debba procedere all'affidamento di incarico a candidati che abbiano conseguito parità di punteggio nella selezione, si assegnerà detto incarico al candidato anagraficamente più giovane.

Negli allegati C e D sono definiti i requisiti professionali e di esperienza valutabili in relazione al tipo di incarico da assegnare, nonché i punteggi massimi attribuibili in fase di selezione.

ART. 6 Graduatoria

Conclusa la selezione, la Commissione tecnica definisce la graduatoria finale di merito dei candidati, che è approvata con specifico provvedimento del Direttore Generale, pubblicato sull'Albo pretorio e sul sito web della Fondazione. L'ufficio proponente allega al suddetto provvedimento una scheda relativa all'assegnatario dell'incarico comprendente dati anagrafici, titoli di studio, precedenti incarichi ricevuti in Fondazione (suddivisi per tipologia, durata, compenso), situazione previdenziale compresa l'iscrizione a casse pensionistiche.

La graduatoria ha durata di validità corrispondente alla durata dell'incarico oggetto del bando.

In caso di necessità, motivatamente rappresentata dal Responsabile della UO/Servizio interessato, l'utilizzo della graduatoria è consentito per l'attribuzione di incarichi aventi ad oggetto attività affini a quelle di cui alla graduatoria da utilizzare.

ART. 7 Affidamento degli incarichi e loro formalizzazione

Con il provvedimento di cui all'art. 6 viene contestualmente attribuito l'incarico di interesse, specificando nominativo del titolare, oggetto dell'incarico ed ammontare del compenso.

Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. e seguenti, stipulato in forma scritta e firmato dall'interessato, e contenente i seguenti elementi:

- indicazione del termine temporale iniziale e finale dell'incarico;
- indicazione del progetto o programma di lavoro che viene dedotto in contratto;
- quantificazione del corrispettivo.

Lo schema di contratto, predisposto a cura della Direzione Amministrativa, è allegato al provvedimento di cui all'art. 6.

ART. 8 Durata degli incarichi

Gli incarichi individuali hanno efficacia non superiore al termine di durata negli stessi stabilito e non ne è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al titolare, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Gli incarichi finanziati con fondi di ricerca non sono in ogni caso prorogabili oltre la scadenza del progetto cui si riferiscono.

ART. 9 Erogazione dei compensi

Tutti i compensi da erogare sono di norma stabiliti al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, salvo esenzioni applicabili in relazione al tipo di incarico assegnato (vedi Allegato B); in particolare le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Per tutti i titolari di incarico la Fondazione provvede alle coperture assicurative personali obbligatorie contro gli infortuni e per i rischi della responsabilità civile verso i terzi.

Il compenso stabilito nel bando di selezione ed erogato al vincitore è onnicomprensivo di qualsiasi altra forma di retribuzione eventualmente prevista a livello aziendale per lo svolgimento di ulteriori attività di cui il titolare venga incaricato dalla Fondazione.

Non sono ammessi rimborsi spese per partecipazione ad eventi formativi e di aggiornamento a persone titolari di incarichi con finanziamento a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

Il compenso viene erogato di norma mensilmente in rate posticipate, previa presentazione del relativo benestare al pagamento da parte del Responsabile di UO/Servizio interessato o dal Responsabile scientifico del progetto.

Nel caso di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, il titolare deve produrre apposito documento contabile, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 e s.m.i..

ART. 10 Modalità di svolgimento dell'incarico e controlli

Il titolare dell'incarico svolge la sua opera senza vincolo di subordinazione, in autonomia, nel quadro di un piano organizzativo e di lavoro condiviso con il Responsabile della UO/Servizio di riferimento.

La Fondazione, tramite il Responsabile di UO/Servizio interessato o il Responsabile scientifico del progetto, verifica e controlla modalità e avanzamento dell'attività affidata al titolare dell'incarico al fine di accertare la perfetta corrispondenza del risultato a quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati, oltreché la congruenza tra tipologia di incarico ed attività svolta, dandone formale atto in sede di liquidazione dei pagamenti.

Senza che ciò possa in alcun caso configurare sotto l'aspetto giuridico un rapporto di lavoro di natura subordinata, al mero fine di rilevare la presenza fisica del titolare dell'incarico presso le strutture della Fondazione, quest'ultimo viene dotato di un tesserino magnetico da utilizzare, all'inizio ed al termine della propria attività, ai timbratori ubicati nel presidio/padiglione presso il quale si reca.

ART. 11 Adempimenti della Fondazione

La Fondazione provvede nei confronti del titolare di incarico a:

- curare il rispetto degli impegni legati alle coperture previdenziali di legge ed agli oneri fiscali, ove previsti, ed alle coperture assicurative personali obbligatorie contro gli infortuni e per i rischi della responsabilità civile verso i terzi;
- garantire la formazione obbligatoria ed i controlli sanitari previsti dalla legge a tutela del lavoratore, assimilando a tal fine il titolare di incarico al dipendente della Fondazione;
- offrire al titolare di incarico la possibilità di fruire di un pasto al giorno nei punti di ristoro convenzionati al prezzo di costo del pasto praticato alla Fondazione;
- assegnare la carta SISS operatore con le relative prerogative ai titolari di incarico che svolgano attività di supporto a quella assistenziale, esclusi i titolari di borse di studio;
- consentire l'esercizio di attività libero professionale medica ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa, negli spazi della Fondazione, con rimborso dei costi.

Il Dipartimento Amministrativo della Fondazione gestisce l'archivio informatizzato dei dati relativi a tutti gli incarichi conferiti, nel quale confluisce ogni informazione connessa, e cura la trasmissione dei dati ai Servizi/UO competenti.

ART. 12 Adempimenti del titolare di incarico - Incompatibilità e conflitto di interessi

Fermo restando che l'incarico oggetto del presente regolamento è definito da un contratto di lavoro autonomo o da specifiche norme che regolano l'attività di ricerca e non costituisce in alcun modo rapporto di impiego subordinato, né pubblico né privato, l'attribuzione dell'incarico stesso è incompatibile con:

- l'essere già titolare di altro incarico presso la Fondazione;
- l'essere titolare di trattamento di pensione di qualunque tipo;
- l'essere titolare di un contratto di ricerca, di borsa di studio, di assegno di qualunque tipo;
- l'aver un grado di parentela o affinità fino al secondo grado compreso con il Responsabile di UO/Servizio cui afferisce l'incarico, o con il Direttore del relativo Dipartimento, ovvero con il Direttore Generale, Scientifico, Sanitario o Amministrativo o con un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- l'essere dipendente di una pubblica amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza o l'interessato sia collocato in aspettativa senza assegni;
- nel caso delle borse di studio, considerata la natura stessa degli incarichi, non possono essere assegnate borse di studio per periodi superiori ad un quinquennio alla medesima persona.

Il titolare di incarico all'inizio della sua attività deve dichiarare di non rientrare in alcuna delle fattispecie del presente articolo e deve rilasciare dichiarazione di interessi.

Fermo restando quanto sopra, l'incarico non comporta l'onere dell'esclusività fatta eccezione per le borse di studio e pertanto il titolare può svolgere altre attività non incompatibili presso enti o soggetti pubblici e privati.

Il titolare di incarico nello svolgimento della propria attività è tenuto:

- ad uniformarsi alle norme di comportamento e di sicurezza in vigore nella struttura stessa;
- ad osservare le regole del segreto d'ufficio e a mantenere la massima riservatezza con riferimento a fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico; tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi;
- a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio alla Fondazione.

Il titolare di incarico non può agire o compiere atti in rappresentanza della Fondazione, salvo attività in contesti scientifici, purché connessi all'incarico svolto.

Il titolare di incarico, su tutti i lavori editi a stampa, dovrà menzionare che il lavoro è tratto dai risultati dell'attività di ricerca affidatagli quale titolare di incarico conferito dalla Fondazione. In materia di invenzioni e scoperte, responsabilità e coperture assicurative, si applica quanto disposto dalla vigente normativa e regolamentazione aziendale.

ART. 13 Interruzione dell'incarico

Al verificarsi di eventi quali malattia e infortunio, comportanti impossibilità temporanea di svolgimento dell'incarico, il titolare deve comunicare tempestivamente l'impossibilità di proseguire l'attività, presentando in caso di malattia entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria al Responsabile di UO/Servizio.

L'incarico sarà sospeso con i seguenti effetti:

- nel caso di assenza per malattia, il contratto continua a produrre i propri effetti per un periodo massimo di 15 giorni, salvo diversa determinazione, più favorevole per il titolare di incarico, da parte della Fondazione;
- nel caso di infortunio, il contratto continua fino a guarigione clinica e, comunque, non oltre la data di scadenza già prevista.

Compatibilmente con lo stato di avanzamento delle attività previste dall'incarico e previe intese con il Responsabile di UO/Servizio interessato, il rapporto contrattuale può essere sospeso - fino a un massimo di 1/12 del tempo di durata del contratto - in uno o più periodi senza che ciò comporti una diversa scadenza del rapporto medesimo.

Il titolare di incarico può fruire di un periodo complessivo massimo di interruzione dell'attività di 22 giorni in ragione d'anno d'intesa con il Responsabile di UO/Servizio presso cui presta la propria attività. Tale interruzione può superare la predetta durata qualora ricorrano motivi congrui a giudizio insindacabile della Fondazione.

Chi si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (tutela delle madri-lavoratrici) sospende l'attività per il periodo obbligatoriamente previsto dalla legge citata, riprendendo poi sino a completamento della durata dell'incarico ovvero, su richiesta del Responsabile di UO/Servizio, con sostituzione per il periodo di assenza attingendo dalla graduatoria della selezione.

La durata della collaborazione non è estensibile oltre il termine previsto per la finalità cui si riferisce.

L'assenza del titolare di incarico non dà diritto ad alcuna forma di retribuzione; nel caso dell'astensione obbligatoria per maternità l'onere è assolto, ove previsto, dalla competente cassa.

ART. 14 Cessazione anticipata e decadenza dell'incarico

L'eventuale cessazione anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza naturale prevista deve essere notificata con un preavviso di almeno quindici (15) giorni dal titolare dell'incarico al Responsabile di UO/Servizio interessato, che ne informa la Direzione competente; in difetto non saranno corrisposti al titolare di incarico gli emolumenti ragguagliati ad una intera mensilità.

Il mancato compimento del mese non comporta obbligo per la Fondazione alla corresponsione del relativo compenso.

Decadono dall'incarico coloro che:

- abbiano conseguito l'attribuzione dell'incarico mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- senza giustificato motivo, non inizino l'attività entro 15 giorni dal termine fissato dalla comunicazione dell'Amministrazione, fatto salvo che la Fondazione per comprovate ragioni può prorogare il termine di inizio dell'attività del titolare di incarico;
- contravvengano alle disposizioni del presente regolamento;
- durante l'attività non assolvano gli obblighi loro connessi o diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato, previa adeguata contestazione da parte della Fondazione su motivata proposta del Responsabile di UO/Servizio interessato;
- non abbiano ripreso l'attività al termine dei periodi di astensione previsti dal presente regolamento;
- si assentino ingiustificatamente.

La decadenza è proposta con motivazione dal Responsabile di UO/Servizio interessato o dal Direttore competente.

Sia la decadenza che la cessazione anticipata dell'incarico, anche a seguito di rinuncia dell'interessato, sono formalizzate con determinazione del Direttore Generale e comportano la conseguente perdita dei compensi per il periodo residuo.

Gli incarichi che risulteranno disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori, per il periodo residuo, sentito il parere del Responsabile di UO/Servizio interessato, potranno essere assegnati ai candidati risultati idonei secondo la graduatoria, ovvero potranno essere riaperti i relativi avvisi di selezione, sentita la Direzione competente che verificherà le scadenze dei singoli progetti e/o attività per le quali si è fatto ricorso a contratto di collaborazione.

ALLEGATI

ALLEGATO A Estratti norme citate nel regolamento

D. Lgs. 165/01 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Estratto Art. 7 "Gestione delle risorse umane"

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2003, n. 288

Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3

Art. 1 Natura e finalità

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d).

2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 11 agosto 2014, n. 114 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.». (GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)

Art. 6 Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole da «a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Nuovo testo vigente art. 5, comma 9, l. 135/2012: È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.*

ALLEGATO B – Tabella di sintesi per tipologia di incarico, fonte di finanziamento, requisiti di accesso, contenuti operativi e compensi minimi

Tipologia Incarico	Tipo di finanziamento	Requisiti di accesso	Contenuti	Compenso minimo (indicativamente per impegno orario annuale di 1500 ore)	Trattamento fiscale e previdenziale
Borse di studio	Ricerca corrente, Ricerca finalizzata, Contributi da sponsor per sperimentazioni cliniche, Erogazioni da privati	Laurea triennale/magistrale/vecchio ordinamento	Attività di ricerca	15.000 €/annui	Soggetto ad IRPEF, non soggetto ad INPS
Collaborazioni coordinate e continuative	Ricerca corrente, Ricerca finalizzata, Contributi da sponsor per sperimentazioni cliniche, Progetti europei, ministeriali, regionali Fondi istituzionali (funzioni non tariffate, convenzioni regionali, fondi ministeriali per patologia) Erogazioni da privati	Diploma scuola media superiore Laurea triennale/magistrale/vecchio ordinamento Laurea con specializzazione/dottorato	Attività di ricerca Attività assistenziale	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto nella raccolta dati: 15.000 €/annui • Supporto statistico-epidemiologico: 20.000 €/annui • Attività di ricerca e assistenza correlata: <ul style="list-style-type: none"> - Medici: 45.000 €/annui - Biologi, Psicologi, Chimici, Fisici e altre discipline sanitarie: 35.000 €/annui - Altre lauree: 30.000 €/annui 	Soggetto IRPEF, soggetto INPS (dove il collaboratore non dichiara di essere iscritto ad altra cassa e versa i contributi volontariamente, ad esclusione di INPGI/ENPAPI)
Collaborazioni occasionali	Ricerca corrente, Ricerca finalizzata, Contributi da sponsor per sperimentazioni cliniche, Progetti europei, ministeriali, regionali Fondi istituzionali (funzioni non tariffate, convenzioni regionali, fondi ministeriali per patologia) Erogazioni da privati	Laurea triennale/magistrale/vecchio ordinamento (per supporto epidemiologico statistico) Laurea con specializzazione/dottorato (per attività assistenziale/di ricerca)	Attività di ricerca Attività assistenziale	max 5.000 €/annui	Soggetto IRPEF, soggetto INPS per importi superiori al tetto previsto dalla normativa vigente (attualmente 5000 euro annui)

2

ALLEGATO C – Borse di studio mirate alla realizzazione di progetti di ricerca

Le borse di studio sono assegnate per lo sviluppo di progetti di ricerca da svolgersi secondo le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 288 del 16.10.2003 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3", nel pieno rispetto dei valori dichiarati nel Codice Etico della Fondazione, nonché nel D.P.R. 16.4.2013, n. 62.

Le borse di studio, non dando luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, sono riservate a giovani laureati.

Per la natura stessa degli incarichi, non possono essere assegnate borse di studio per periodi superiori ad un quinquennio alla medesima persona.

Gli incarichi individuali, della durata minima di sei (6) mesi, comportano lo svolgimento dell'attività sotto la supervisione di un dirigente responsabile e sono finanziati sui fondi della ricerca corrente o finalizzata, pubblica o privata. Sono programmati nell'ambito dei progetti previsti dal programma della ricerca proposto annualmente dal Direttore Scientifico e vagliato da una Commissione Scientifica formata da esperti interni e/o esterni all'Istituto, nominati dal Direttore Scientifico tra quelli proposti dal Comitato Tecnico Scientifico.

Ogni progetto di ricerca deve essere proposto al Direttore Scientifico entro i termini di approvazione stabiliti dall'apertura di ciascun bando.

Tale progetto deve contenere:

- **Tema del progetto** (coerente con l'art. 1, comma 1, D. Legislativo n. 288/2003)
- **Durata del progetto** (minimo 6 mesi)
- **Obiettivo del progetto**
- **Unità Operativa/Servizio in cui si svolgerà il progetto, gruppo di lavoro, Responsabile scientifico del progetto**
- **Personale chiamato a integrare l'équipe** (declinato con riferimento ai titoli di studio e ai compensi di cui all'Allegato B)
- **Relazione finale** - sarà cura del Responsabile scientifico del progetto rimettere al Direttore Scientifico, al termine della ricerca, una relazione che illustri il risultato dello studio secondo le modalità indicate dai rispettivi bandi.

L'assegnazione della borsa e/o dell'assegno avrà luogo a seguito di selezione pubblica, di norma per titoli e colloquio.

La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione tecnica, composta come segue:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Presidente | Direttore Scientifico o suo delegato |
| 2. Componente | Dirigente indicato dal Direttore Scientifico |
| 3. Componente | Dirigente indicato dal Direttore Scientifico |

Tale commissione è integrata – per progetti di ricerca diversa da quella corrente – dal Responsabile scientifico del progetto o suo delegato.

Nel caso in cui, per l'attività da svolgere, sia richiesta la conoscenza di lingue straniere e/o elementi di informatica, il candidato sarà sottoposto, in alternativa al colloquio, a prova pratica. In tal caso la commissione sarà integrata da un esperto nella materia oggetto di valutazione.

L'idoneità dei candidati è valutata dalla Commissione Esaminatrice utilizzando un punteggio complessivo di 50 punti, così ripartiti:

- fino a 10 punti per il voto del titolo di studio richiesto dall'avviso di selezione
- fino a 10 punti per il curriculum professionale e formativo
- fino a 10 punti per le pubblicazioni
- fino a 10 punti per titoli vari

- fino a 10 punti per il colloquio o prova pratica - Il candidato supera il colloquio/prova pratica se riporta il punteggio minimo di 6/10.

Le attività del borsista sono regolamentate dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca. L'attività si svolge presso le strutture di competenza del suddetto Responsabile e può essere distaccata temporaneamente presso altre strutture interne all'Istituto o presso altri Enti italiani o stranieri, su proposta del Responsabile scientifico del progetto di ricerca approvata dal Direttore Scientifico.

La partecipazione a congressi, convegni o programmi di formazione è autorizzata dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca e l'assenza non è considerata sospensiva dell'attività di servizio; è riconosciuto al borsista il rimborso delle spese di viaggio, l'eventuale iscrizione, vitto e alloggio, nei limiti e nelle modalità previste.

Le dichiarazioni attestanti la frequenza e l'attività del borsista sono rilasciate dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca cui la borsa si riferisce, il quale verifica e controlla le attività di ricerca affidate al borsista al fine di accertare la perfetta corrispondenza del risultato a quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati; successivamente a ciò la Direzione Scientifica trasmette mensilmente all'U.O.C. Economico Finanziaria elenco nominativo dei borsisti, al fine della corresponsione del relativo emolumento.

Al termine dell'attività di ricerca, i borsisti sono tenuti a presentare relazione finale della propria attività, firmata anche dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca.

ALLEGATO D - Incarichi per progetti di ricerca ed attività assistenziale

Nel caso della assegnazione di incarichi mirati allo svolgimento di progetti di ricerca ed attività assistenziale, l'ammissione alla selezione può essere vincolata al possesso delle seguenti competenze:

- capacità di eseguire una corretta impostazione anamnestico-clinica del paziente al momento dell'accettazione
- capacità di delineare la pianificazione del percorso diagnostico - terapeutico del paziente
- conoscenza dei quadri clinici caratteristici delle patologie inerenti l'area medica e/o chirurgica dell'area
- interpretazione corretta delle indagini di laboratorio e degli esami strumentali inerenti l'area medica e/o chirurgica
- curriculum formativo che attesti la partecipazione attiva ad attività di ricerca clinica e/o di ricerca di base
- conoscenze statistiche di base applicate alle scienze biomediche
- capacità di eseguire correttamente una ricerca bibliografica
- produzione scientifica (partecipazione a convegni come relatore, pubblicazioni)
- competenze nell'area di attività

La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione tecnica, composta da tre membri di norma individuati come segue:

1. Responsabile di UO/Servizio presso il quale l'incarico dovrà essere svolto, o suo delegato;
2. Direttore Scientifico o Direttore Sanitario o loro delegati;
3. Dirigente o funzionario della Direzione scientifica o della Direzione amministrativa o della Direzione sanitaria secondo l'area di competenza.

La Commissione elabora per il curriculum di ciascun candidato un giudizio sintetico ed attribuisce un punteggio numerico fino ad un massimo di 20 punti.

In detto giudizio sintetico si dà atto dell'esperienza professionale maturata, del grado di attinenza di quest'ultima all'attività da svolgere delineata dal bando, dell'esperienza eventualmente maturata all'estero, dell'attività di ricerca e di pubblicazione scientifica, specie con riferimento a riviste soggette ad Impact Factor.

La Commissione procede, altresì, all'espletamento di colloqui sulla materia oggetto dell'incarico, attribuendo un punteggio numerico fino ad un massimo di 30 punti. Nel colloquio sono valutate competenze generali e specifiche in relazione al tipo di incarico da attribuire. Il colloquio si intende superato quando il candidato riporta un punteggio non inferiore a 16/30.

Sono ammessi nella graduatoria finale i candidati che riportano un punteggio complessivo non inferiore a 26/50.

I possibili compiti ed attività assegnati al titolare d'incarico sono:

Area assistenziale

- Partecipazione attiva agli atti medici e/o chirurgici specifici dell'ambito operativo di attività
- Partecipazione alla gestione ambulatoriale delle coorti di pazienti afferenti all'area di assegnazione
- Partecipazione ai momenti informativi del paziente e dei suoi famigliari
- Turni di guardia nell'area e in aree affini

Area formativa

- Partecipazione in qualità di discente a processi di formazione interni al dipartimento di appartenenza e/o alla Fondazione
- Partecipazione a processi di formazione svolti in strutture nazionali e internazionali
- Partecipazione alla fase formativa di giovani medici e di studenti

Area di ricerca

- Partecipazione diretta o indiretta alla esecuzione di protocolli di ricerca clinica e/o di ricerca sperimentale (ricerca di base)
 - Partecipazione alla raccolta sistematizzata (data-base elettronici) dei dati clinico-laboratoristici delle coorti di pazienti afferenti all'UO e/o al dipartimento e dei dati relativi a protocolli di studio e/o di ricerca
 - Partecipazione all'elaborazione, interpretazione ed eventuale diffusione (attraverso congressi, pubblicazioni, etc) dei dati raccolti
-